

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale di Taranto -Sezione Lavoro

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott. ssa Maria LEONE, , ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 cpc

nella causa avente ad oggetto: “obbligo contributivo del datore di lavoro ” promossa da

Kyma ambiente spa, (Avv. Ciniero)

- Ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. to Certomà)

- Convenuto –

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. to Buccoliero)

- Terzo chiamato-

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 28.8.23 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver ricevuto dall'INPS a partire dal luglio 2022 una serie di note di debito per irregolarità contributive dovute al mancato versamento di contributi alla Gestione dipendenti pubblici per un periodo che va dal 1993 al 2015 (ed in particolare per l'anno 2001 per un debito pari ad € 1197119,81), premesso altresì che in data 14.3.23 l'INPS notificava invito a regolarizzare la posizione contributiva ai sensi dell'art.4 comma 1 DM 30.1.25 e che con determina del 1.6.23 il Comune di Taranto, direzione ambiente, quale committente pubblico, deliberava intervento sostitutivo ex art.11 comma 6 Dlgs 36/23 per l'inadempienza contributiva della società appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati emettendo in data 27.6.23 mandato di pagamento nei confronti dell'INPS per € 1.210.086,20, adiva questo Tribunale al fine di far accertare che i contributi suddetti non dovevano



essere versati in quanto prescritti, applicandosi la prescrizione quinquennale in quanto soggetto non qualificabile come pubblica amministrazione, e che pertanto l'INPS doveva ripetere gli importi indebitamente versati dal Comune.

Si costituiva l'INPS sostenendo l'infondatezza del ricorso sul presupposto della natura pubblicistica dell'allora azienda municipalizzata e dunque la sospensione della prescrizione sino al 31 dicembre 2023 (ora 31 dicembre 2024 ex dl 215/23).

Questo Giudice, vista la richiesta di condanna a favore del terzo formulata dalla ricorrente, disponeva la integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Taranto, il quale si costituiva confermando di aver operato intervento sostitutivo e rimettendosi al Giudice per la domanda di restituzione delle somme da parte dell'INPS.

All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Preliminarmente va detto che erra la ricorrente nel ritenere che sia l'INPS a dover fornire la prova dell'omesso pagamento dei contributi. In particolare i contributi previdenziali per i propri dipendenti sono dovuti per legge ed è il datore di lavoro che deve fornire la prova del pagamento degli stessi per liberarsi del relativo obbligo di versamento. L'art.2220 cc richiamato dalla parte ricorrente non è calzante atteso che riguarda l'onere di conservazione delle scritture contabili che è cosa del tutto differente dall'onere della prova in giudizio del pagamento di somme quale causa di estinzione dell'obbligazione pecuniaria.

Resta da vagliare allora la questione della prescrizione quinquennale del credito contributivo, che è risalente agli anni dal 1993 al 2015, e alla applicabilità o meno della sospensione della stessa prescrizione.

Ebbene opina questo Giudice che non vi sia alcuna prescrizione del credito contributivo. La tesi della ricorrente è infondata atteso che la natura del soggetto giuridico tenuto al versamento ai fini dell'applicabilità della sospensione di cui all'art.3 comma 10 bis l.335/95 deve essere valutata non



allo stato attuale, ma alla data in cui i contributi richiesti avrebbero dovuto essere versati e nel caso di specie si tratta di contributi omessi nel periodo dal 1993 al 2015 e per la gran parte per l'anno 2001.

In particolare la suddetta norma, come di recente modificata dal dl 215/23, che ha effettuato una ulteriore proroga della sospensione al 31 dicembre 2024, prevede che “*per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria affendenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore*”. La circolare INPS n.25 del 13 febbraio 2020 chiarisce che “La disciplina richiamata al presente paragrafo per le pubbliche Amministrazioni si applica anche ai datori di lavoro privatizzati che al momento dell'omissione contributiva avevano lo status di pubblica Amministrazione.” Per cui appare evidente come non si debba valutare quale natura giuridica abbia oggi la Kyma Ambiente spa, ma quale natura avesse all'epoca dell'omissione contributiva l'allora AMIU.

Trattavasi in particolare di una azienda municipalizzata. Prevede sul punto l'articolo 114 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali che: “ 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. (...). 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia,



efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, (...). 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio (...) “. **Dal contenuto della predetta norma è evidente la natura pubblicistica dell'azienda speciale,** sia pure dotata di proprio statuto e di regolamenti, tenuto conto del fatto che è l'ente locale a conferire il capitale, a determinare finalità ed indirizzi dell'azienda, ad approvarne gli atti fondamentali e ad esercitare la vigilanza; inoltre, è anche espressamente prevista la necessità di sottoposizione all'approvazione del consiglio comunale di una serie di atti fondamentali, aventi rilievo proprio ai fini della programmazione e della gestione economica a lungo indirizzo dell'azienda. L'Azienda speciale, quindi, pur con l'accentuata autonomia derivante dall'attribuzione della personalità giuridica, **è parte dell'apparato amministrativo che fa capo al Comune e ha connotati pubblicistici.** L'attribuzione della personalità giuridica non ha mutato tale natura e non ha trasformato l'Azienda speciale in un soggetto privato, ma l'ha solo configurata come un nuovo centro di imputazione di situazioni e rapporti giuridici, distinto dal Comune, con una



propria autonomia decisionale, e l'ha facoltizzata, per l'esercizio di un'attività che ha rilievo economico, a effettuare scelte di tipo imprenditoriale, cioè ad organizzare i fattori della produzione secondo i modelli propri dell'impresa privata (compatibilmente peraltro con i fini sociali dell'Ente titolare) per il conseguimento di un maggiore grado di efficacia, di efficienza e di economicità del servizio pubblico. La c.d. capacità imprenditoriale non va oltre tali confini e subisce restrizioni anche in detti limiti. L'Azienda speciale, pertanto, resta un soggetto pubblico e la sua azione è regolata dal diritto pubblico e si esprime in atti amministrativi autoritativi. Peraltro a conferma della natura pubblicistica delle Aziende speciali va detto che la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, n. 3984 del 9 febbraio 2023, con riferimento alle modalità di accesso alle aziende municipalizzate ha ribadito la natura pubblicistica delle stesse. La Cassazione nell'analizzare le procedure selettive nelle aziende speciali, ha evidenziato come sia pacifico che le aziende speciali, previste e disciplinate dall'articolo 114 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, **sono enti strumentali del Comune**, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e destinati a rimanere in vita fino a quando permanga la relativa scelta; nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, sicché gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all'ente territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali dell'azienda speciale attraverso un'ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi e una penetrante azione di controllo. Continua la Corte che il già Consiglio di stato passato con sentenza 22 febbraio 2014 n. 820, con speciale riferimento alla natura delle procedure selettive per l'assunzione dei dipendenti delle Aziende Speciali, non ha dubitato dovessero essere in tutto e per tutto assimilabili alle procedure concorsuali dell'ente pubblico (il Comune) cui l'azienda speciale è strumentale. D'altronde, continua la Corte, se il principio concorsuale è stato richiamato (articolo 18 del DL 112/2008 convertito dalla legge 133/2008) per le società in house, che restano soggetti formalmente privati, esso non può che estendersi a fortiori per **le Aziende Speciali, che sono enti che conservano natura pubblica, non**



possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l'ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici. Conclude dunque la Cassazione che neppure la configurazione privatistica dell'azienda speciale potrebbe escludere la dimensione pubblicistica della sua attività, nell'ottica dell'art. 41, comma 3, Cost. (cfr., Cass., nn. 14262/1999; 13528/2002; 6699/2003; 1107/2004; 14773/2010; 21313/2016, cit.; 25547/2016, cit.).

Detto ciò circa la perdurante natura pubblicistica delle Aziende speciali in generale, va detto che certamente nel caso di specie l'AMIU era da qualificarsi come ente pubblico non economico all'epoca della omissione contributiva. Sul punto il Consiglio di stato con la sentenza n. 1842 depositata il 10 aprile 2015 ha affermato che *“quando un'azienda speciale svolge per il comune un servizio senza il completo recupero dei relativi costi sull'utenza, la stessa non opera secondo un unico e rigoroso criterio di economicità e ciò connota, indubbiamente, l'azienda stessa come un ente pubblico non economico. E' vero che in linea di principio un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza almeno tendenziale tra costi e ricavi, analogamente ad un qualsiasi imprenditore, ma un ente pubblico è o no economico in base alla disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi, non rilevando l'oggetto dell'attività stessa”*.

Nel caso dell'Amiu in particolare la copertura dei costi avveniva pacificamente a carico del Comune, come espressamente previsto dall'art. 23 l. 142 del 1990 e successivamente dall'art. 114 del TUEL. Pertanto non poteva essere qualificata come ente pubblico economico.

Ad abundantiam va detto peraltro che l'art. 5 della l. 8 agosto 1991 n. 274 ha previsto che nel caso in cui i dipendenti di azienda municipalizzate transitino a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o di convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende è prevista l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione alle casse pensioni e nel caso di specie l'opzione è stata esercitata in favore della gestione CPDEL, che in base al rdl 680/38 era proprio la cassa dei dipendenti, tra gli altri, delle aziende municipalizzate, sicchè



anche per questa ragione si deve ritenere che il soggetto vada considerato avente natura pubblicistica anche sotto lo specifico profilo contributivo.

In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.

La estrema complessità della questione affrontata nonché la novità della stessa legittimano la integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso con spese compensate.

Taranto, 23.5.24

Il gdl

Dott.ssa Maria LEONE

